

Decreto Ministeriale 16 marzo 2001, n. 032/655, “*Procedure di selezione ed assunzione di Personale a contratto*”.

DM VISTATO
DALL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
IL 10.04.2001

REGISTRATO AL PERSONALE
DM n. 032/655

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI
IL 27/04/2001
REG.4 - FOG.296



Il Ministro per gli Affari Esteri

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 7 aprile 2000, n. 103;

Vista la Legge 13 agosto 1980, n. 462, concernente l'assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari;

Vista la Legge 22 dicembre 1990, n. 401 concernente l'assunzione di impiegati a contratto per le esigenze degli Istituti Italiani di Cultura all'estero;

Visto il D.M. 27 aprile 1995, n. 392 recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti Italiani di Cultura all'estero;

Visto il D.M. 14.5.1999 n. 032/534bis concernente i requisiti e le modalità di assunzione degli impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari;

Visto il D.M. 6.12.1999 n. 120/5440 concernente le prove di selezione per l'assunzione degli impiegati a contratto degli Istituti Italiani di Cultura;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover modificare le disposizioni di cui al predetto D.M. 032/534bis, in conformità all'art. 155 del citato D.L.vo 103/2000;

DECRETA

Art.1

L'assunzione del personale a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura, ai sensi degli artt.152 e seguenti del DPR 18/67 e successive modificazioni, è subordinata alla preventiva autorizzazione ministeriale ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2 (Autorizzazione)

Per essere autorizzati ad assumere impiegati a contratto le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura (in seguito denominati Uffici) devono farne richiesta al Ministero, precisando le ragioni che la motivano, indicando esattamente la collocazione che l'impiegato o gli impiegati da assumere dovrebbero avere nell'ambito dell'Ufficio e descrivendo dettagliatamente le mansioni che verrebbero loro attribuite e i compiti che verrebbero loro affidati.

Qualora l'Ufficio intendesse limitare l'assunzione a candidati aventi la cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, dovrà farne esplicita richiesta al Ministero indicando le ragioni di detta richiesta .

Sulla base dei predetti dati e di altri eventualmente richiesti a completamento di quelli comunicati dall'ufficio all'estero, il Ministero, tenuto conto delle esigenze globali e sulla base di un piano di priorità in relazione ai limiti costituiti dai contingenti previsti dalle citate disposizioni, decide se autorizzare la assunzione o le assunzioni richieste.

Art. 3 (Pubblicità)

L'Ufficio autorizzato ad assumere impiegati a contratto ne dà notizia, mediante affissione nel proprio albo di un avviso che reca la data del giorno di affissione e che indica:

- a) il numero delle assunzioni a contratto autorizzate;
- b) le mansioni relative a ciascun contratto e il tipo di contratto, come specificati nell'autorizzazione all'assunzione;
- c) i requisiti di cui all'art. 4 punti 1, 2 e 3;
- d) il titolo di studio richiesto per le assunzioni cui si dà pubblicità;
- e) le prove teorico-pratiche cui saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 7, i candidati;
- f) la durata delle predette prove secondo quanto disposto dal presente decreto o dall'autorizzazione all'assunzione;
- g) il termine per la presentazione delle domande e il loro contenuto secondo quanto disposto dall'art. 5;
- h) il termine per la presentazione della documentazione di cui all'art. 6.

L'avviso indica inoltre la cittadinanza richiesta ai candidati, qualora l'Ufficio abbia eccezionalmente ricevuto dal Ministero l'autorizzazione a limitare le assunzioni a candidati aventi la cittadinanza italiana o dell'Unione Europea.

L'Ufficio autorizzato a più assunzioni ha facoltà di affiggere avvisi separati per ciascuna assunzione o per gruppi omogenei di assunzioni per eguali mansioni.

L'Ufficio, ove consentito dall'ordinamento locale, dà pubblicità delle assunzioni attraverso la stampa o altri mezzi di informazione.

Non si applicano le disposizioni relative alla pubblicità, alla presentazione delle domande e ai termini per le prove per quelle assunzioni che debbano essere richieste ad appositi uffici o servizi dello Stato di accreditamento.

Art. 4
(Requisiti)

Possono partecipare alle prove i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) abbiano, alla data dell'avviso di cui al precedente art. 3, compiuto i 18 anni di età;
- 2) siano di sana costituzione;
- 3) abbiano la residenza da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'Ufficio presso cui debbono prestare servizio, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 3 e 5 della legge 13 agosto 1980, n. 462;
- 4) siano forniti dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equivalente per le mansioni di concetto; diploma di istruzione secondaria di primo grado o equivalente per le mansioni esecutive; licenza elementare o equivalente per le mansioni ausiliarie;
- 5) abbiano la cittadinanza eventualmente richiesta dall'avviso di cui all'art. 3;
- 6) se concorrono per le mansioni di autista, siano in possesso, alla data della effettuazione del saggio di guida di cui all'art.7, di patente di guida valida per lo svolgimento delle mansioni stesse nel territorio dello Stato in cui ha sede l'Ufficio.

Art. 5
(Domanda di assunzione)

Coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 4, hanno interesse ad essere assunti a contratto per lo svolgimento delle mansioni previste dall'autorizzazione all'assunzione, devono presentare domanda, nel termine di 30 giorni dalla data dell'avviso di cui all'art.3, alla Rappresentanza diplomatica o Ufficio consolare o Istituto Italiano di Cultura competente. Il termine può essere abbreviato a 15 giorni, qualora sussistano particolari ragioni d'urgenza. Nella domanda essi devono dichiarare:

- a) la data, il luogo di nascita, il recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;
- b) la cittadinanza, o le cittadinanze, di cui siano in possesso;
- c) da quanto tempo risiedono nel Paese;
- d) le eventuali condanne penali comprese quelle inflitte all'estero, nonché i provvedimenti penali pendenti a loro carico in Italia o all'estero;
- e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- f) il titolo o i titoli di studio posseduti;
- g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e comunque le precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione, o nel caso di impiegati in servizio, immediatamente inferiori.
- h) le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego;
- i) il contratto o i contratti di assunzione, tra quelli indicati nell'avviso di pubblicità, per cui intendono concorrere.

Art. 6
(Documentazione)

I candidati sono tenuti a produrre documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di età, cittadinanza, residenza e buona costituzione fisica, prima della stipulazione del contratto ed entro il termine di 15 giorni dalla data di richiesta dell'Ufficio.

Nei Paesi nei quali non è previsto il rilascio della documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti, o nei casi in cui tale documentazione non possa essere prodotta per cause di forza maggiore, l'Ufficio provvede a rilasciare una dichiarazione facente stato di tale situazione.

Nei casi di assunzione attraverso appositi uffici o servizi dello Stato di accreditamento, le certificazioni predette possono essere sostituite da apposita comunicazione dei predetti uffici o servizi.

Art. 7 (Prove d'esame)

Le prove per conseguire l'assunzione a contratto consistono in un colloquio volto ad accertare le attitudini professionali nel corso del quale è svolta anche la conversazione nella lingua richiesta ed una traduzione orale estemporanea, senza l'uso del dizionario, di un breve testo di ufficio dalla lingua predetta in italiano, nonché in una prova consistente in operazioni proprie del lavoro di ufficio, da effettuarsi subito dopo il colloquio, proposta ai candidati secondo le mansioni per le quali concorrono.

Tutti i candidati salvo coloro che concorrono per le mansioni di autista-commesso-centralista sono sottoposti, oltre che al colloquio ed alla prova pratica di cui al comma precedente, a due ulteriori prove: una traduzione scritta, senza l'uso del dizionario e nel tempo massimo di un'ora, da un testo di ufficio italiano nella lingua estera specificata nell'autorizzazione, e una prova pratica di uso del personal computer per lo svolgimento delle mansioni di ufficio.

Per le mansioni di interpretariato o per quelle mansioni che richiedono la conoscenza approfondita di una o più lingue, oltre alla conversazione compresa nel colloquio, i candidati dovranno effettuare due traduzioni scritte, sempre senza l'uso del dizionario, di testi di ufficio, una dall'italiano nella o nelle lingue richieste e l'altra da queste ultime in italiano. Per ciascuna traduzione scritta i candidati disporranno di un'ora di tempo.

Per le mansioni di autista le prove consisteranno in un colloquio per accertare, fra l'altro, le conoscenze linguistiche e la conoscenza delle norme locali sulla circolazione, nonché in un saggio di guida.

Per l'assunzione di personale tramite appositi uffici o servizi dello stato di accreditamento la prova consiste in un colloquio.

Ove particolari condizioni locali o specifiche esigenze di servizio lo giustificano, potranno essere espletate ulteriori prove, obbligatorie o facoltative.

Per conseguire l'idoneità il candidato deve ottenere il punteggio di 70/100, con votazioni non inferiori ai 60/100 in ogni prova, fatta eccezione per le eventuali prove facoltative di cui al comma precedente, per le quali potrà essere assegnato il punteggio massimo di 1/100 da aggiungersi alla media dei punteggi conseguiti nelle altre prove ai fini della formazione della graduatoria finale.

Un punteggio da aggiungersi alla media dei punteggi conseguiti nelle altre prove ai fini della formazione della graduatoria finale sarà attribuito altresì per il possesso di titoli di studio e le esperienze lavorative dei candidati nei seguenti limiti:

- a) per ogni titolo di studio di grado superiore a quello richiesto per partecipare alle prove: punti 1/100, fino ad un massimo di punti 2/100;

b) per ogni anno di servizio prestato senza demerito con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione, o immediatamente inferiori nel caso di impiegati già in servizio: punti 1/100, fino ad un massimo di punti 3/100.

Il punteggio minimo di 70/100 è comunque richiesto nelle prove di lingua e contabilità per gli impiegati di concetto degli Istituti di Cultura, nelle prove di lingua per gli interpreti e nelle prove di guida per gli autisti.

L'ufficio da pubblicità nel proprio albo dei candidati risultati idonei, pubblicando la relativa graduatoria. Tale graduatoria ha una validità massima di 18 mesi dalla data di pubblicazione, entro i quali si può fare ad essa ricorso, previa autorizzazione ministeriale, per assumere senza che vi sia necessità di effettuare ulteriori prove candidati destinati a svolgere le medesime mansioni previste nell'originario avviso di assunzione.

Art. 8 (Commissione giudicatrice)

La Commissione giudicatrice è presieduta dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare o da funzionario direttivo da lui delegato all'espletamento delle procedure di esame.

Il Presidente della Commissione provvede alla nomina di altri due membri scelti, ove possibile, tra il personale di ruolo in servizio presso l'Ufficio, stabilisce i criteri di valutazione che la commissione intende seguire, esamina le domande dei candidati, attribuisce a quelli che ne abbiano diritto il punteggio di cui all'ultimo capoverso del comma 7 dell'art.7 e fissa il calendario delle prove.

Nelle procedure di selezione per l'assunzione di personale a contratto presso gli Istituti Italiani di Cultura, la Commissione giudicatrice è nominata dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare ed è da questi presieduta o, su sua delega, dal funzionario direttivo responsabile dell'Istituto. Della Commissione per la selezione di personale a contratto presso gli Istituti Italiani di Cultura farà comunque parte un funzionario di ruolo dell'Istituto.

Ove possibile, le prove sono esperite nello stesso giorno o in giorni consecutivi e comunque nel più breve tempo consentito.

Per l'accertamento della conoscenza di specifiche lingue o di particolari materie possono essere chiamate a far parte della Commissione, come esperti, persone qualificate non appartenenti all'Amministrazione.

Uno dei due membri della Commissione è incaricato di svolgere funzioni di segretario della Commissione e di redigere i verbali delle sedute.

L'Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, redige un elenco dei candidati che sono ammessi a sostenere le prove. Invita quindi, con comunicazione da inviarsi almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove stesse, i predetti candidati a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento, il giorno, all'ora e nel luogo stabiliti.

Art. 9 (Impiegati temporanei)

Per l'assunzione degli impiegati temporanei di cui all'art. 153 del DPR 5 gennaio 1967 n. 18, si prescinde dalle disposizioni contenute negli artt. 3, 5, 6, 7, 8 nonché dell'art. 4, salvo quelle contenute nei punti 1, 2, 4 e 6 dell'articolo stesso. Per questi ultimi requisiti l'interessato deve produrre idonea documentazione.

Il Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare, o il funzionario da questi delegato, ricorrendo a mezzi di informazione idonei, convoca candidati all'assunzione temporanea e li sottopone ad un colloquio volto ad accertarne le attitudini professionali.

Sulla base dei colloqui esperiti egli procede alla scelta dell'impiegato o degli impiegati da assumere, proponendone l'assunzione con una breve relazione al Ministero, il quale autorizza la stipulazione del contratto o chiede ulteriori elementi di informazione sul candidato prescelto e sui candidati esaminati.

Art. 10
(Stipulazione del contratto)

L'Ufficio, accertata la regolarità delle procedure di esame, nonché della documentazione ad esse relativa, e acquisita agli atti la certificazione personale del candidato o dei candidati risultati vincitori, comunica al Ministero l'avvenuto rispetto di tutte le procedure di assunzione, la regolarità della certificazione personale nonché il nominativo del candidato o dei candidati risultati vincitori. Il Ministero, sulla base di tale comunicazione, autorizza la firma del contratto.

Il contratto, dovendo essere approvato con decreto ministeriale, dovrà contenere una clausola secondo cui esso non produce effetti se non dopo il perfezionamento del decreto di approvazione.

Il contratto dovrà essere poi inviato al Ministero unitamente alla documentazione relativa alle prove d'esame, al fine di verificare la regolarità delle procedure di assunzione.

Art.11
(Norme transitorie)

Il presente decreto sostituisce i precedenti D.M. 14 maggio 1999 n. 032/534bis e D.M. 6 dicembre 1999 n.120/5440.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicheranno a tutte le procedure di assunzione a far data dalla sua registrazione da parte della Corte dei Conti.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il Ministro
F.to DINI

Roma, 16 marzo 2001